



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

GF/U/2016

Circ. n. 658/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

27/01/2016 U-rsp/447/2016



OGGETTO: requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno – art. 7 del D.M. 05/08/2011. Criterio di calcolo del quinquennio di riferimento.

Caro Presidente,

in allegato si trasmette la comunicazione pervenuta dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPREV n. 15614 del 29/12/2015) che stabilisce i criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto "quinquennio di riferimento".

Nell'occasione si ricorda che, come previsto dal D.M. 05/08/2011, il 26/08/2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011.

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l'inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei crediti formativi.

Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.

Come precisato nell'allegata comunicazione dei Vigili del Fuoco, il professionista antincendio sospeso sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle n. 40 ore di aggiornamento obbligatorio, con l'inizio di un nuovo quinquennio di riferimento.

Non è previsto un limite di durata del periodo di sospensione.

Il CNI, per il tramite del Gruppo di Lavoro Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per



garantire prossimamente ai professionisti antincendio l'accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi tramite il portale Mying e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali.

Resta comunque sempre aperto il dialogo tra il CNI ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per perfezionare il sistema di gestione degli elenchi dei professionisti antincendio.

Con l'occasione si esortano gli Ordini a proseguire in maniera incessante nell'attività formativa valida per l'aggiornamento dei professionisti antincendio, nell'ottica di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.M. 05/08/2011.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Allegato: DCPREV n. 15614 del 29/12/2015 - Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno - art. 7 del D.M. 05/08/2011